



Furto di materiale da infrastrutture energetiche, servizi di trasporto e di telecomunicazione

A.C. 2664

Dossier n° 218 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
12 luglio 2016

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2664
Titolo:	Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di furto di materiale appartenente a infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici
Iniziativa:	Parlamentare
Numero di articoli:	1
Commissione competente :	Il Giustizia

Contenuto

La proposta di legge A.C. 2664 affronta il problema dei **furti di rame** e di altro materiale che viene sottratto a infrastrutture pubbliche intervenendo sia sul codice penale che sul codice di procedura penale.

L'attuale quadro normativo scaturisce dall'[art. 8 del D.L. n. 93 del 2013](#), che ha novellato le fattispecie penali di furto e di ricettazione, prevedendo specifiche aggravanti quando i fatti abbiano ad oggetto materiali sottratti da impianti e infrastrutture destinate all'erogazione di servizi pubblici. Il decreto-legge ha inoltre previsto, nelle medesime ipotesi, l'arresto obbligatorio in flagranza. Nello specifico, il decreto-legge del 2013 ha aggiunto, come **aggravante del furto** (art. 625, primo comma, nuovo numero 7-bis), il fatto commesso «*su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica*»; questo furto è sanzionato con la pena della **reclusione da 1 a 6 anni e la multa da euro 103 a euro 1.032**. Pertanto, quando il furto attenga a beni infrastrutturali di questo tipo, non si applica più la pena base dell'art. 624 c.p. - reclusione da sei mesi a tre anni e multa da euro 154 a euro 516 – bensì la pena aggravata. Analoga modifica ha riguardato l'art. 648 c.p. con l'introduzione di una specifica ipotesi di ricettazione aggravata (pena aumentata fino a un terzo) se il fatto riguarda denaro o cose provenienti dal furto aggravato ai sensi del nuovo art. 625-bis, primo comma, n. 7-bis.

Per coordinarne le previsioni con le modifiche apportate al codice penale, l'articolo 8 del D.L. 93 ha, poi, modificato l'art. 380 del codice di procedura penale: tanto per l'ipotesi di furto aggravato di materiali provenienti da infrastrutture destinate all'erogazione di servizi pubblici (art. 625, primo comma, lett. 7-bis), quanto per le ipotesi di ricettazione aggravata degli stessi materiali (art. 648, primo comma, secondo periodo, c.p.), gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono procedere all'**arresto in flagranza**.

L'**articolo unico** della proposta, inserendo nel codice penale un **nuovo articolo 624-ter**, rende, anzitutto, **il furto di rame autonoma fattispecie di reato**. Nello specifico, la formulazione della fattispecie ricalca - soprattutto dopo la modifica approvata dalla Commissione Giustizia - quella dell'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7-bis, lasciando inalterata anche l'entità della pena detentiva (reclusione da un 1 a 6 anni); è sensibilmente aumentata, invece, la pena pecuniaria: i limiti minimi e massimi della multa sono fissati, rispettivamente, in 1.000 e 5.000 euro (**comma 1, lett. a**). Effetto fondamentale della introduzione di un'autonoma fattispecie di reato è che **la determinazione della pena da parte del giudice viene sottratta al bilanciamento delle circostanze**.

Anche sulla base di quanto accertato in sede giudiziaria, che vede vere e proprie "bande" strutturate, dedite a questo tipo di reato, viene introdotta la **fattispecie associativa** del delitto di furto e ricettazione di materiali sottratti ad infrastrutture energetiche e di comunicazione; è, a tal fine, integrato il contenuto dell'art. 416 c.p. cui è aggiunto un comma finale che ne prevede la punibilità con la reclusione da 3 a 8 anni, quando l'associazione a delinquere è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 624-ter

Normativa
vigente: furto e
ricettazione
aggravati

Nuova
fattispecie di
reato: art. 624-
ter c.p.

Associazione a
delinquere

(Furto in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione) e 648 (ricettazione) (**comma 1, lett. b**). Si segnala che l'aumento di pena, rispetto alla fattispecie associativa semplice (da tre a sette anni di reclusione), riguarda solo il limite massimo (otto anni). Si segnala inoltre che l'aggravante per la fattispecie associativa interessa ogni ipotesi di ricettazione.

Per esigenze di **coordinamento**,

- è conseguentemente abrogata la circostanza aggravante prevista dal n. 7-bis) del primo comma dell'art. 625 del codice penale (**comma 1, lett. c**);
- è adeguato il contenuto dell'art. 648, primo comma, c.p., attualmente relativo all'aumento di pena per la ricettazione di materiali derivanti dal furto aggravato di cui all'abrogato art. 625, primo comma, n. 7-bis (**comma 1, lett. d**). La ricettazione risulterà pertanto aggravata, quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitto di furto in danno di infrastrutture (e non più dal corrispondente furto aggravato).

Il **comma 2** dell'articolo unico interviene sugli **articoli 51 e 380 del codice di procedura penale**.

La prima modifica (**lett. a**) riguarda il comma 3-*quiquies* dell'art. 51 c.p.p. ed è volta ad attribuire alla **competenza della procura distrettuale** le indagini per il delitto di associazione a delinquere finalizzata alla ricettazione ed al furto di materiale appartenente ad infrastrutture pubbliche (art. 416, ottavo comma, c.p.).

Competenza della procura distrettuale

*Dal punto di vista sistematico si osserva che nell'art. 51 del codice di procedura penale l'attribuzione alla procura distrettuale della competenza a conoscere dei delitti di associazione a delinquere è realizzata dal comma 3-bis. Il comma 3-*quiquies* attribuisce alla competenza della procura distrettuale altre fattispecie, di carattere non associativo. Si valuti dunque la possibilità di spostare il richiamo all'art. 416, ottavo comma, al comma 3-bis dell'art. 51 c.p.p.*

La seconda modifica (**lett. b**) ha natura di **coordinamento** e riguarda la **disciplina dell'arresto obbligatorio in flagranza**. Al comma 2 dell'art. 380 c.p.p. è, infatti, soppresso nella lett. e) il superato riferimento all'aggravante di cui a n. 7-bis (del primo comma dell'art. 625 c.p.) ed è aggiunta una nuova lett. e-ter), che aggiunge il furto in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione (art. 624-ter c.p.) tra i delitti per i quali gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria debbono procedere obbligatoriamente all'arresto in flagranza.

Conferma dell'arresto obbligatorio in flagranza

Relazioni allegate o richieste

La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, è accompagnata dalla sola relazione illustrativa.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il contenuto del provvedimento è riconducibile alla materia di cui all'art. 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione (nella parte "giurisdizione e norme processuali" e "ordinamento penale"), ambito riservato alla potestà legislativa statale esclusiva.

cost218	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	 CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Giustizia	st_giustizia@camera.it - 066760-9148	 CD_giustizia